



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO MERCATI, FIERE E POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2024

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Art. 1 - Finalità del Regolamento	p. 5
Art. 2 - Definizioni	p. 5
Art. 3 - Prescrizioni generali	p. 7
Art. 4 - Ambito di applicazione	p. 7
Art. 5 - Programmazione comunale	p. 8

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Tipologie di mercato	p. 9
Art. 7 - Esercizio del commercio ambulante itinerante	p. 10
Art. 8 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli	p. 11

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Sistema autorizzatorio	p. 13
Art. 10 - Delega per la sostituzione del titolare	p. 13
Art. 11 - Scambio consensuale di posteggi	p. 14
Art. 12 - Preposto e sostituzioni	p. 15
Art. 13 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	p. 15
Art. 14 - Autorizzazioni di Tipo A)	p. 16
Art. 15 - Autorizzazioni di Tipo B)	p. 17
Art. 16 - Produttori agricoli: comunicazione inizio attività e concessione posteggi	p. 18
Art. 17 - Registro per le autorizzazioni	p. 18
Art. 18 - Autorizzazioni stagionali	p. 19
Art. 19 - Autorizzazioni temporanee	p. 19
Art. 20 - Vendita senza autorizzazione	p. 19
Art. 21 - Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore	p. 20

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Art. 22 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	p. 21
Art. 23 - Aree espositive	p. 26
Art. 24 - Deroghe festive e manifestazioni	p. 27
Art. 25 - Aree per l'esercizio del commercio a cadenza ultramensile	p. 27
Art. 26 - Aree individuate in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini	p. 27

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE I – PREMESSA

Art. 27 - Area di mercato e zone di vendita	p. 28
Art. 28 - Disciplina generale dei mercati	p. 28
Art. 29 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	p. 28
Art. 30 - Normativa igienico-sanitaria	p. 29
Art. 31 - Sospensione e trasferimento temporanei	p. 29

PARTE II – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Art. 32 - Orario di mercato	p. 30
Art. 33 - Modalità di accesso degli operatori	p. 30
Art. 34 - Circolazione pedonale e veicolare	p. 31

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 35 - Disposizioni comuni sulle concessioni di posteggi	p. 33
Art. 36 - Superficie e dimensione dei posteggi	p. 33
Art. 37 - Migliorie e lievi ampliamenti	p. 34
Art. 38 - Disponibilità dei posteggi	p. 35
Art. 39 - Subingresso nel posteggio	p. 36
Art. 40 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	p. 37
Art. 41 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	p. 39

Art. 42 - Registro degli operatori sui mercati	p. 39
Art. 43 - Modalità di registrazione	p. 40
Art. 44 - Decadenza della concessione di posteggio	p. 41
Art. 45 - Revoca del posteggio per pubblico interesse	p. 42
Art. 46 - Scadenza e rinuncia alla concessione di posteggio	p. 42

PARTE IV – MODALITÀ DI VENDITA

Art. 47 - Obblighi dei venditori	p. 43
Art. 48 - Attrezzature di vendita	p. 44
Art. 49 - Collocamento delle derrate	p. 44
Art. 50 - Divieti di vendita	p. 44
Art. 51 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	p. 45
Art. 52 - Danneggiamento degli impianti del mercato	p. 45
Art. 53 - Utilizzo dell'energia elettrica e bombole di gas	p. 45
Art. 54 - Furti, danneggiamenti e incendi	p. 46

PARTE V – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 55 - Preposti alla Vigilanza	p. 47
Art. 56 - Delegati di mercato	p. 47
Art. 57 - Vigilanza attività svolta dai produttori agricoli	p. 48

TITOLO III – CANONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI. INTRODUZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE

Art. 58 - Oggetto e presupposti del canone	p. 49
Art. 59 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	p. 49
Art. 60 - Ulteriori disposizioni, riduzioni e maggiorazioni	p. 50
Art. 61 - Versamento del canone	p. 50
Art. 62 - Subingresso, cessazione, rinnovo, rinuncia e decadenza	p. 51
Art. 63 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	p. 51
Art. 64 - Occupazioni abusive	p. 51
Art. 65 - Maggiorazioni e indennità	p. 53
Art. 66 - Rateazioni	p. 53

Art. 67 - Rimborsi e acconti	p. 54
Art. 68 - Contenzioso	p. 54

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Sanzioni	p. 55
Art. 70 - Norme finali e transitorie	p. 55
Art. 71 - Trattamento dei dati personali	p. 56
Art. 72 - Abrogazione delle precedenti disposizioni	p. 56

ALLEGATI

Allegato 1 – Planimetria mercato Omegna

Allegato 2 – Planimetria mercato frazione Crusinallo

Allegato 3 – Planimetria mercato frazione Cireggio

Allegato 4 – Planimetria mercato frazione Agrano

TITOLO I
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1) Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività sulle aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale sia nelle aree urbane che periferiche e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 2 – Definizioni

1) Agli effetti delle presenti norme:

- per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, Legge R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- per **“Regolamento Regionale 6/R”** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 6/R. Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte);
- per **“Legge 160/2019”**, la legge di bilancio 2020 che, all'art. 1, c. 837-845, ha introdotto il nuovo canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
- per **“mercati”**:
 - a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
 - b) le manifestazioni su area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
 - c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune abbia la disponibilità, a offerta varia o specializzata, svolgentesi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali;
- per **“autorizzazione di Tipo A)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni;

- per **“autorizzazione di Tipo B)”** l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche su qualsiasi area in forma itinerante;

Articolo 3 – Prescrizioni generali

- 1) Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
- 2) Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
- 3) In accordo con la Legge 160/2019, introduttiva del canone patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, il presente Regolamento disciplina altresì il canone e le tariffe applicabili al commercio su area pubblica, nonché, nel rispetto e in armonia con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i criteri e le modalità di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio, ivi comprese le istanze di miglioria e le domande di scambio consensuale.
- 4) L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in deroga alle presenti norme andranno effettuati con appositi provvedimenti dell’organo competente in armonia con il Regolamento.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento si applica alle attività di commercio su area pubblica che si svolgono nei mercati, sui posteggi singoli, sui gruppi di posteggi, da un minimo di due a un massimo di tre, di seguito denominati “mercati”, nelle fiere a partecipazione commerciale a denominazione varia, di seguito denominate “fiere”, a cadenza temporale varia.
- 2) Il Regolamento si applica agli agricoltori che esercitano l’attività di commercio nei mercati e nelle fiere di cui al comma 1.

Si considerano agricoltori, agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura e iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

3) Il Regolamento non si applica ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui al Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).

4) Il Regolamento non si applica alle zone di sosta prolungata.

Articolo 5 – Programmazione comunale

1) Il Comune adotta il presente Regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali, nei Criteri Regionali, e nel Regolamento Regionale 6/R del 9 novembre 2015.

2) Il Comune di Omegna, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come comune polo della rete primaria.

3) Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono definite nei successivi articoli.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 6 – Tipologie di mercato

1) A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si individuano le seguenti tipologie di aree mercatali e forme alternative di commercio su area pubblica:

- a) con cadenza settimanale (mercato del giovedì a Omegna, in Lungolago Gramsci) – (mercato del venerdì a Crusinallo, in Piazza Vittorio Veneto) – (mercato del venerdì a Cireggio, in Piazza Sburlati) – (mercato del venerdì ad Agrano, in Piazza 1° Maggio);
- b) con cadenza ultramensile e per espositori (mercati svolti in occasione di deroghe festive o di altri eventi (fiera di San Vito);
- c) aree individuate in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini (D.C.R. 626-3799 art. 3, comma 3 lett. c).

2) Per l'esatta definizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale si rimanda alle allegate planimetrie (Allegati 1, 2, 3 e 4);

3) Per le aree di svolgimento e l'ubicazione dei posteggi destinati alle fiere di San Vito, si rimanda alla Convenzione stipulata tra il Comune di Omegna e l'ente organizzatore il quale è tenuto altresì a concordare le modalità di svolgimento con i competenti organi Comunali e Provinciali.

4) L'attività di vendita che si svolge nelle suddette aree potrà essere temporaneamente trasferita su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con i mercati ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere preventivamente concordati tra il Comune e i rappresentanti degli operatori mercatali.

5) Sono confermati i seguenti mercati in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento:

- a) il giovedì, in Omegna, Lungolago Gramsci con cadenza settimanale;
- b) il venerdì, frazione Crusinallo, Piazza Vittorio Veneto con cadenza settimanale;
- c) il venerdì, frazione Cireggio, Piazza Sburlati, con cadenza settimanale;

- d) il venerdì, frazione Agrano con cadenza settimanale;
 - e) fiera di San Vito, con cadenza annuale (dalla penultima domenica di agosto al lunedì successivo all'ultima domenica di agosto di ogni anno);
- 6) Si rimanda agli articoli successivi per la definizione della consistenza numerica e di superfici occupate, le relative planimetrie sono depositate agli atti.
- 7) In occasione di manifestazioni pubbliche particolari (feste estemporanee in primavera, estate, autunno e inverno) possono essere istituiti mercatini o mercati specifici, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale.
- 8) L'orario di inizio e di conclusione dell'attività all'interno dei mercati è definito dal presente Regolamento e potrà essere variato con ordinanza del Sindaco.

Articolo 7 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

- 1) Si definisce “commercio ambulante itinerante” quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
- 2) Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale a esclusione delle seguenti aree:
- a) ordinanza n. 145 del 27 agosto 1997, spazi e zone vietate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) salvo specifica autorizzazione (es. mercati, mercatini, fiere), nelle zone di Lungolago Buozzi, piazza Salera, largo Cobianchi, via Garibaldi, piazza Martiri della Libertà, Lungolago Gramsci, p.zza Mameli, via Comoli, via Alberganti, via Cavallotti, via Zanoia, via Carrobbio, via Tiro a Segno, via Tito Speri, p.zza F.M. Beltrami, p.zza Don A. Beltrami, via De Amicis, parco P. Maulini, p.zza Pippo Coppo, piazza Lodi, via Caduti di Bologna e nel tratto di via Manzoni tra le intersezioni con le vie De Amicis e Mazzini;
 - c) strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
 - d) per una distanza minima di 150 metri dagli ingressi di cimiteri e luoghi di culto, al fine di non recare disturbo alle funzioni religiose, dalle caserme di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza per ragioni di sicurezza, dagli ingressi di ospedali e case di

riposo, al fine di garantire condizioni ottimali di riposo agli anziani e ai malati, nonché dagli ingressi di scuole e plessi scolastici;

- 3) Ove consentito, l'esercizio del commercio itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiore a un'ora nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
- 4) È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti.
- 5) I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia, al rispetto del presente Regolamento e delle normative regionali.
- 6) È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di sicurezza stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse.

Articolo 8 – Vendita diretta da parte dei produttori agricoli

- 1) Si considerano agricoltori, agli effetti del presente Regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.
- 2) I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, osservate le disposizioni in materia di igiene e sanità vigenti e ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.
- 3) In relazione alla provenienza dei prodotti posti in vendita, le aziende agricole dovranno esporre sul proprio banco di vendita un cartello ben visibile, con le seguenti diciture:
 - a) nome dell'azienda agricola;
 - b) Comune di residenza;
 - c) prodotti di produzione propria;

d) prezzo € al kg/hg;

Ogni singola merce non proveniente dalla propria azienda agricola dovrà essere etichettata come segue:

- a) prodotto;
- b) provenienza (Stato, Regione, Provincia);
- c) varietà, categoria;
- d) prezzo € al kg/hg.

4) Le attività di vendita devono essere svolte esclusivamente dal titolare della concessione, dal coadiuvante o socio amministratore dell'azienda agricola di riferimento o dal dipendente regolarmente assunto. In caso di sostituzione temporanea degli aventi diritto a effettuare la vendita diretta, gli imprenditori agricoli possono farsi sostituire occasionalmente da parenti e/o affini fino al terzo grado, come previsto dalla circolare INPS 22/05 in applicazione dell'art. 74 del D.L. 276/03.

5) Oltre a quanto previsto dal successivo art. 43, per gravi motivi di salute o di assistenza parenti e affini di primo grado, debitamente documentati, nonché per mancanza di prodotti stagionali, gli imprenditori agricoli possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio per un periodo massimo di complessivi mesi 6 all'anno, pari a 26 giorni.

6) L'assegnazione di posteggi agli imprenditori agricoli avviene con le modalità previste dalla D.G.R. 32-2642 e D.P.G.R. 9/11/2015, n. 6/R.

7) Nel caso di concessioni rilasciate per occupazioni stagionali, le assenze di cui agli artt. 43 e 44 vengono computate in proporzione al periodo di concessione.

8) Il certificato medico, a giustificazione dell'assenza, dovrà essere prodotto entro breve tempo dall'inizio dell'assenza e comunque non oltre un mese, altrimenti l'assenza non potrà essere considerata come giustificata.

9) Gli imprenditori agricoli non titolari di concessione di posteggio fisso, devono essere in possesso di una comunicazione/dichiarazione/segnalazione di inizio attività

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 – Sistema autorizzatorio

- 1) Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio (o il suo delegato) rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione in base alle norme di cui al Regolamento comunale adottato ai sensi della Legge 160/2019 nonché della parte IV del Titolo II del presente Regolamento, nei limiti numerici di cui ai successivi articoli.
- 2) Il Responsabile del Servizio rilascia, altresì, le autorizzazioni per il commercio ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi riservati sull'area di mercato, dati in concessione in base alle norme di cui al Regolamento comunale adottato ai sensi della Legge 160/2019 nonché della parte IV del Titolo II del presente Regolamento, nei limiti numerici di cui ai successivi articoli.
- 3) Trova applicazione l'art. 19 Legge 241/90 relativamente alle fattispecie previste dalla vigente normativa.
- 4) Il Responsabile del Servizio (o suo delegato) rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante ai richiedenti che ne hanno titolo.
- 5) Il Responsabile del Servizio (o suo delegato) rilascia le autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 10 – Delega per la sostituzione del titolare

- 1) L'assegnatario del posteggio può farsi sostituire nell'esercizio del commercio da familiari coadiutori o suoi dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura di vendita, del veicolo, dei libri e dei documenti fiscali del titolare.
- 2) Fuori dei casi indicati, è consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e per non più di 3 volte nell'arco di ogni anno solare da altri soggetti, comunque incaricati, che devono inoltre essere muniti di atto di delega contenente il motivo della sostituzione. La delega deve contenere obbligatoriamente:

- a) i dati del delegante e i dati del delegato;

- b) il riferimento al posteggio (se trattasi di posto fisso);
- c) il giorno di mercato a cui si riferisce;
- d) la data di sottoscrizione;
- e) la firma e copia del documento d'identità del delegante.

3) Familiari coadiutori o dipendenti dovranno dimostrare, tramite idonea documentazione, il titolo in base al quale avviene la sostituzione. Il titolo di cui trattasi può essere sostituito da un'autocertificazione, da rendersi anche su specifica richiesta degli operatori di vigilanza, sottoscritta dal titolare del posteggio o dal soggetto che si presenta al mercato.

4) Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra le quali, a titolo esemplificativo: malattia, gravi problemi familiari, incidenti, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili.

5) Ove gli Uffici competenti riscontrino che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, saranno applicate le sanzioni di cui al titolo IV del presente Regolamento. Qualora la suddetta violazione venga accertata e contestata per due volte nel corso dell'anno solare, si procederà alla sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, così come previsto dall'art. 29 c. 3 del D.Lgs. 114/98.

Articolo 11 – Scambio consensuale di posteggi

1) È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione di Tipo A su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.

2) Gli scambi sono ammessi solo per settori omogenei (tra cui: "alimentari", "non alimentari", "ortofrutta" e "produttori agricoli") e previa scrittura privata fra le parti e con atto d'impegno a non revocare unilateralmente l'istanza di scambio.

3) Le istanze di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio del consumatore.

4) L'istanza correttamente presentata si intende accolta al formarsi del silenzio-assenso da parte dell'Ufficio comunale competente, decorsi 60 giorni dalla presentazione della stessa.

5) Al fine di prevenire fenomeni di scambio consensuale a catena, che possano aggirare lo strumento istituzionale del bando pubblico, i due soggetti interessati non potranno effettuare altro scambio consensuale entro due anni solari dalla data della scrittura privata.

Articolo 12 – Preposto e sostituzioni

1) Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività tanto da familiari o dipendenti quanto da altri soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al D.Lgs. 114/98, comunque incaricati, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni regionali e comunali e devono essere muniti di atto di delega, con firma autenticata ai sensi di legge, comprovante il titolo della sostituzione.

2) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Articolo 13 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di Tipo A) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2) All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di Tipo A), sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente l'indicazione dell'Ufficio competente alla gestione della pratica e presso il quale si può prendere visione degli atti, dell'oggetto e del responsabile del procedimento nonché del termine di conclusione del procedimento.

3) Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato; in caso di inoltro tramite PEC la ricevuta è costituita dal messaggio di avvenuta consegna. In ogni caso, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4) Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 15 giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza sanata entro i termini concessi, la domanda si ritiene depositata nel rispetto dei termini di cui all'art. 38.

- 5) I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti, una sola volta, con atto del responsabile del procedimento, per la richiesta di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e non acquisibili d'ufficio.
- 6) Le integrazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 7) Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, in caso di disponibilità di posteggi e di assenza di altri soggetti in graduatoria, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 14 – Autorizzazioni di Tipo A)

- 1) Chi intende ottenere l'autorizzazione di Tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune di Omegna apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune stesso.
- 2) L'autorizzazione di Tipo A), oltre all'esercizio dell'attività su posteggio fisso, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito nazionale.
- 3) Nella medesima area mercatale e nello stesso arco temporale lo stesso soggetto giuridico può essere titolare fino ad un massimo di due autorizzazioni (e relativi posteggi) per settore merceologico, nel caso di mercato o fiera fino a trenta posteggi e fino a un massimo di tre autorizzazioni (e relativi posteggi) per settore merceologico, nel caso di mercato o fiera con oltre trenta posteggi.
- 4) È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di Tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
- 5) Nella domanda, da presentarsi congiuntamente al bando di cui all'art. 38 del presente Regolamento, secondo le rispettive indicazioni ed allegati, devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - a) l'individuazione dell'area mercatale;
 - b) il numero del posteggio;

- c) il settore o i settori merceologici;
- d) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
- e) il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 da parte del titolare ovvero di persona specificatamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3 e s.m.i.

6) La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7) Non è ammessa l'estensione/aggiunta dell'autorizzazione con altro settore merceologico.

8) L'operatore è tenuto a comunicare la variazione della residenza agli uffici comunali, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9) Per ogni variazione, il titolare dovrà consegnare l'originale del titolo autorizzatorio nonché dell'atto concessorio perché gli Uffici competenti possano procedere alle opportune rettifiche.

10) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 15 – Autorizzazioni di Tipo B)

1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante Tipo B) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune della sede legale dove l'imprenditore intende avviare la sua attività (criterio del "maggior agio logistico").

2) L'autorizzazione di Tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata nei Comuni ove individuate, nei periodi di attivazione e secondo le modalità individuate nel provvedimento di attivazione, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

- 3) Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
- 4) La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli precedenti del presente Regolamento in quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
- 5) L'operatore è tenuto a comunicare il cambio di residenza o di sede legale entro 60 giorni al Comune di nuova residenza, per gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642.
- 6) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 16 – Produttori agricoli: comunicazione inizio attività e concessione posteggi

- 1) La vendita diretta esercitata dai produttori agricoli in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
- 2) Qualora si intenda esercitare la vendita su posteggi assegnati in concessione, la domanda va indirizzata al Comune di Omegna, seguendo le procedure previste dal relativo bando per la concessione dei posteggi destinati ai produttori agricoli.
- 3) Le procedure seguiranno quanto previsto agli articoli 38 e ss. del presente Regolamento, in quanto applicabili.
- 4) Il produttore agricolo deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 17 – Registro per autorizzazione

- 1) Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 predisponendo, altresì, un registro cartaceo ed elettronico in cui siano annotati:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) il tipo di autorizzazione;
 - d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;

- e) il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- f) il codice fiscale;
- g) la partita I.V.A.;
- h) le vicende giuridiche delle autorizzazioni.

Articolo 18 – Autorizzazioni stagionali

1) Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno, non superiore a 180 giorni, come definito nella stessa autorizzazione.

Articolo 19 – Autorizzazioni temporanee

- 1) Il Responsabile del Servizio (o suo delegato) può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, purché abbiano caratteri strumentali e accessori alla tematicità del mercato o fiera.
- 2) In caso di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune, possono altresì essere rilasciate autorizzazioni temporanee valide per aree del territorio comunale esterne a quelle destinate dal presente Regolamento allo svolgimento di mercati e fiere.
- 3) Le autorizzazioni temporanee hanno validità limitata ai giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.
- 4) La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione nonché del prevedibile afflusso di persone, nell'atto dell'istituzione della manifestazione di cui al precedente art. 6 comma 7.
- 5) La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa salvo diversa indicazione nel provvedimento istitutivo della manifestazione.
- 6) La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli precedenti del Regolamento, in quanto applicabili.
- 7) Per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande temporanea è prevista da parte degli interessati la presentazione della S.C.I.A.
- 8) È fatto salvo il rispetto delle norme fiscali da parte degli operatori commerciali.

Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione

- 1) Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
- 2) Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 21 – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore

- 1) La Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 6, c. 7, potrà istituire e regolamentare mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore e mercatini tematici con durata non superiore a un anno.
- 2) Nell'atto istitutivo saranno precisate le aree interessate, il numero di posteggi disponibili, le modalità di partecipazione e la sua regolamentazione.
- 3) Per le manifestazioni aventi durata superiore all'anno, la competenza è del Consiglio Comunale.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 22 – Aree per l'esercizio continuativo del mercato su aree pubbliche

- 1) Ai sensi dell'art. 28, comma 13, D.Lgs. 114/1998, sono individuate le aree, il numero di posteggi e le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2) Specifiche aree sono riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
- 3) I mercati sono suddivisi nei seguenti settori omogenei: alimentare, alimentare ortofrutta, non alimentare, produttori agricoli.
- 4) Come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento e come più specificamente individuato nelle planimetrie allo stesso allegate, sono istituite le seguenti aree:

MERCATO DEL GIOVEDÌ – OMEGNA, LUNGO LAGO GRAMSCI

Ubicazione:	Lungolago A. Gramsci	
Giorno di svolgimento:	Giovedì	
Periodo:	settimanale	
settore merceologico:	numero posteggio	superficie vendita m²
non alimentare	1	32
"	2	24
"	3	24
"	4	32
"	5	32
"	6	24
"	7	32
"	8	32
"	9	32
"	10	32
"	11	16
"	12	16

“	13	32
“	14	32
“	15	32
“	16	24
“	17	24
“	18	24
“	19	32
“	20	24
“	21	32
“	22	24
“	23	32
“	24	32
“	25	32
“	26	24
“	27	24
“	28	32
“	29	24
“	30	32
“	31	32
“	32	32
“	33	24
“	34	32
“	35	32
“	36	24
“	37	32
“	38	24
“	39	32
“	40	32
“	41	32
“	42	32
“	43	32
“	44	24
“	45	32
“	46	24
“	47	24
“	48	32
“	49	24
“	50	32

“	51	32
“	52	32
“	53	32
“	54	24
“	55	24
“	56	24
“	57	24
“	58	32
“	59	24
“	60	32
“	61	32
“	62	32
alimentari	63	24
“	64	32
“	65	32
“	66	32
“	67	32
“	68	32
“	69	32
“	70	32
“	71	32
produttore agricolo	72	24
alimentari	73	32
“	74	32
“	75	32
“	76	24
“	77	32
“	78	24
“	79	32
“	80	32
“	81	32
“	82	24
produttore agricolo	83	24
“	84	16
alimentari	85	32
“	86	32
non alimentari	87	32
“	88	32

“	89	24
“	90	24
“	91	32
“	92	24
“	93	24
“	94	24
“	95	24
“	96	32
“	97	24
“	0	24
“	98	32
“	99	24
“	100	32
“	101	24
“	102	32
“	103	32
“	104	24
“	105	24
“	106	24
“	107	24
“	108	24
“	109	24
“	110	32
“	111	32
“	112	32
“	113	32
“	114	32
“	115	32
“	116	24
“	117	32
“	118	32
“	119	24
“	120	32
“	121	32
“	122	32
	123	32
Totale	124	

MERCATO DEL VENERDÌ – FRAZIONE CRUSINALLO, PIAZZA VITTORIO VENETO

Ubicazione:	Piazza Vittorio Veneto	
Giorno di svolgimento:	Venerdì	
Periodo:	settimanale	
settore merceologico:	numero posteggio	superficie vendita m²
ortofrutta	1	24
“	2	32
alimentari	3	32
“	4	32
“	5	32
“	6	24
“	7	24
non alimentari	8	32
“	9	32
“	10	24
alimentari	11	24
produttori agricoli	12	24
non alimentari	13	32
non alimentari	14	32
non alimentari	15	32
produttori agricoli	16	16

MERCATO DEL VENERDÌ – FRAZIONE CIREGGIO, PIAZZA SBURLATI

Ubicazione:	Piazza Sburlati	
Giorno di svolgimento:	Venerdì	
Periodo:	settimanale	
settore merceologico:	numero posteggio	superficie vendita m²
non alimentari	1	24
“	2	24

“	3	24
alimentari	4	32
“	5	32
ortofrutta	6	24
ortofrutta	7	32
produttore agricoli	8	16

MERCATO DEL VENERDI – FRAZIONE AGRANO PIAZZA I MAGGIO

Ubicazione:	Piazza Sburlati	
Giorno di svolgimento:	Venerdì	
Periodo:	settimanale	
settore merceologico:	numero posteggio	superficie vendita m²
ortofrutta	1	32

Articolo 23 – Aree espositive

- 1) Come stabilito dall'art. 6, comma 7 del presente Regolamento, eventuali aree espositive potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) L'assegnazione degli spazi dovrà avvenire a seguito di presentazione di idonea domanda, all'Ufficio Commercio e Attività Produttive, nella quale dovranno essere indicati il possesso dei requisiti soggettivi, la merceologia principale trattata, nonché la superficie richiesta, sulla base del provvedimento di cui al comma precedente.
- 3) L'Ufficio competente procederà al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione dell'area.
- 4) A tal fin è predisposta apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri:
 - a) data di protocollo del deposito della domanda;
 - b) eventuale precedente presenza dell'operatore in altre manifestazioni

che verrà pubblicata sull'Albo pretorio on-line del Comune di Omegna.

5) Per quanto concerne le procedure si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

6) Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono soggette al versamento dei canoni, tasse e tributi comunali di cui al successivo Titolo III.

Articolo 24 – Deroche festive e manifestazioni

1) I mercati di cui all'art. 25 possono svolgersi anche in occasione delle festività o di eventi concordati dal Comune con la rappresentanza degli operatori commerciali.

Articolo 25 – Aree per l'esercizio del commercio a cadenza ultramensile

1) Le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile, i posteggi e le relative dimensioni nonché la loro numerazione, sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 7 del presente Regolamento.

2) È istituita la fiera di San Vito, con cadenza annuale (dalla penultima domenica di agosto all'ultima domenica di agosto di ogni anno); l'area di svolgimento e l'ubicazione dei posteggi sono determinate con apposita deliberazione dell'organo competente.

Articolo 26 – Aree individuate in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini

1) Gli spazi su aree pubbliche, utilizzati in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini e i criteri generali per la partecipazione a tali eventi potranno essere, se necessario, definiti e/o rettificati nell'ambito del provvedimento che autorizza la manifestazione.

2) In assenza dei criteri di cui sopra, gli eventuali spazi destinati agli operatori di commercio su aree pubbliche, verranno assegnati mediante criterio cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del Regolamento che disciplina l'occupazione aree pubbliche.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE I – PREMESSA

Articolo 27 – Area di mercato e zone di vendita

- 1) Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli, come meglio individuate negli allegati.
- 2) Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori
- 3) I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati nei limiti del posteggio assegnato in concessione o in spunta.

Articolo 28 – Disciplina generale dei mercati

- 1) Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, previdenziali e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze e provvedimenti del Sindaco e degli Uffici competenti e alle prescrizioni esecutive impartite dall'Ufficio Commercio e Attività Produttive o dal personale incaricato della vigilanza.

Articolo 29 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 1) I mercati sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il suo corretto ed efficiente svolgimento.
- 2) Ove un posteggio non risulti disponibile per causa di forza maggiore, l'Ufficio Commercio e Attività Produttive o il personale incaricato alla vigilanza individuano e assegnano uno spazio di pari dimensioni.

Articolo 30 – Normativa igienico-sanitaria

- 1) L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto alla notifica sanitaria nei limiti previsti dalla legge numero 283/1962 e dal relativo regolamento di esecuzione e s.m.i.
- 2) Per le particolari esigenze igienico-sanitarie connesse alla tipologia merceologica, agli operatori del settore alimentare del mercato settimanale o delle fiere sono riservati appositi posteggi. L'assegnazione di diversi posteggi per costoro può essere effettuata solo previo accertamento della possibilità di rispettare le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie.
- 3) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze delle competenti autorità.

Articolo 31 – Sospensione e trasferimento temporanei

- 1) Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Sindaco può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
- 2) Non costituisce esigenza eccezionale ai sensi del precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in tale circostanza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori dei mercati interessati.

PARTE II – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 32 – Orario di mercato

- 1) L'orario di vendita del mercato individuato nella fascia oraria 7:30 – 13:30, durante i giorni di svolgimento previsti dal presente Regolamento. L'orario di cui sopra potrà essere rettificato con ordinanza sindacale.
- 2) Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora e mezza prima dell'inizio della vendita, fatte salve le necessità di rimozione oggetti o veicoli dall'area mercatale; al termine, il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
- 3) Gli operatori commerciali devono occupare l'area relativa al proprio posteggio entro le ore 8:00, altrimenti il personale dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive procederà a registrare l'assenza e a rendere il posteggio disponibile per l'assegnazione agli spuntisti.
- 4) Gli operatori commerciali non concessionari di posteggio fisso dovranno presentarsi per le procedure di assegnazione giornaliera entro le ore 8:30 nei luoghi individuati e comunicati dal personale addetto alla gestione del mercato.
- 5) Per evitare turbamento all'attività del mercato, gli operatori ambulanti, compresi quelli con assegnazione giornaliera, devono permanere sul mercato almeno fino a un'ora prima del termine dello stesso (12:30), pena il conteggio dell'assenza per il titolare di posto fisso e il non conteggio della presenza per l'assegnatario giornaliero del posto.
- 6) Nel caso in cui la giornata di mercato coincida con una festività il mercato avrà corso regolare.
- 6) Eventuali deroghe ai predetti orari potranno essere stabilite con ordinanza del Sindaco, su richiesta dei rappresentanti di mercato per particolari esigenze debitamente motivate.

Articolo 33 – Modalità di accesso degli operatori

- 1) I banchi, le attrezzature e i mezzi di trasporto devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, allegata al presente Regolamento, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

- 2) Per assicurare il transito di automezzi di pronto soccorso e di emergenza conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative deve essere garantita una distanza minima di m.l. 3,5 tra i banchi disposti su file opposte.
- 3) L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è consentito solo se questi siano appositamente attrezzati, autorizzati e in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
- 4) Il titolare di autorizzazione con posteggio fisso che esercita l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, ove possibile, a ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

Articolo 34 – Circolazione pedonale e veicolare

- 1) Durante l'allestimento e lo smantellamento delle strutture di vendita, lo svolgimento del mercato e comunque sino al termine delle attività di pulizia delle aree mercatali di cui al precedente art. 35, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area pubblica destinata al mercato, ad eccezione dei seguenti veicoli: di pronto soccorso ed emergenza; dei residenti muniti di autorizzazione al transito secondo le prescrizioni in essa contenute; degli operatori commerciali titolari di posto fisso e/o spuntisti.
- 2) Ai sensi di quanto previsto al citato art. 35, gli operatori mercatali titolari di posto fisso o di assegnazione giornaliera, non potranno circolare per accedere e/o uscire dal posteggio assegnato nell'arco temporale intercorrente tra le ore 9:00 e le ore 12:30, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.
- 3) È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari dalle ore 6:00 alle ore 14:30. In caso contrario il personale addetto alla gestione del mercato e/o gli agenti di Polizia Locale procederanno alle segnalazioni finalizzate alla rimozione degli stessi.
- 4) La sola eccezione consentita alla disposizione di cui al comma precedente concerne la facoltà di accesso riconosciuta agli avventori dei banchi ortofrutta del mercato di Omegna del

giovedì, fintantoché gli stessi siano posizionati in corrispondenza del tratto finale in direzione Bagnella: i consumatori potranno sostare con la propria autovettura negli spazi concessi di comune accordo con il personale incaricato del controllo del mercato e gli agenti di polizia locale, solo per il tempo necessario a effettuare gli acquisti e a caricare l'autovettura.

5) I veicoli per il trasporto e/o deposito delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONCESSIONI E DEI POSTEGGI

Articolo 35 – Disposizioni comuni sulle concessioni di posteggio

- 1) Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati e nelle fiere hanno una durata di dieci anni.
- 2) Al termine della concessione la stessa può essere rinnovata per eguale periodo su richiesta dell'interessato previo pagamento del canone di cui agli artt. 58 e ss. del presente Regolamento nonché previa verifica della regolarità del versamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
- 3) Se il Comune, per esigenze organizzative, non preveda la concessione decennale per il commercio su area pubblica in occasione di fiere, garantisce al concessionario l'assegnazione del posteggio nella manifestazione per dieci anni.
- 4) In caso di posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione di cui all'art. successivo, non abbiano ottenuto il posteggio.
- 5) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli agricoltori come definiti all'articolo 2, comma 2 de D.P.G.R. del 9 novembre 2015, n. 6/R
- 6) La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o agricola o ramo d'azienda e la relativa autorizzazione
- 7) Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a imprenditori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 36 – Superficie e dimensione dei posteggi

- 1) La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nelle planimetrie allegate al presente Regolamento come altresì determinate nelle tabelle di cui al precedente art. 22.
- 2) Per superficie di vendita si intende la superficie dell'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione (espressa in m²), che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

- 3) In caso di rilascio di nuove autorizzazioni saranno applicate le dimensioni dei posteggi come sopra definite.
- 4) Fermo quanto previsto dal successivo art. 37, le successive variazioni di collocazione, dimensione e superficie sono stabilite con provvedimenti della Giunta Comunale.

Articolo 37 – Migliorie e lievi ampliamenti

- 1) Prima di procedere all'emanazione di bando pubblico, ove a seguito revoca, decadenza, rinuncia o spostamento operatori, si rendano disponibili posteggi, verrà data comunicazione agli operatori mercatali, mediante determina dirigenziale da pubblicare sull'Albo Pretorio online del Comune di Omegna, della possibilità di presentare domanda di miglitoria per i suddetti posteggi, secondo le modalità fissate dal relativo provvedimento. Non potranno essere presentate istanze di miglitoria da parte di operatori non in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e della tassa smaltimento rifiuti.
- 2) L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione della domanda. In caso di domande concorrenti, presentate nella medesima data, viene data priorità al soggetto con maggiore anzianità di presenza sul mercato.
- 3) Non possono essere presentate istanze generiche di miglitoria, carenti dell'indicazione del posteggio oggetto di miglitoria, né saranno accolte quelle depositate prima dell'emissione della determina di cui al comma 1, le quali andranno ripresentate con le modalità ivi indicate.
- 4) In occasione di manifestazioni mercatali con cadenza ultramensile (fiere), potranno essere prodotte richieste di miglitoria unitamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione; non saranno comunque accettate richieste di miglitoria il giorno stesso di svolgimento delle manifestazioni.
- 5) Si considerano di lieve entità gli ampliamenti di posteggio non superiori, rispettivamente, al 10% della superficie del posteggio per i posteggi inferiori a 32 m² e al 5% per i posteggi con superficie pari o superiore a 32 m². Tali Gli ampliamenti sono concedibili per una sola volta per ciascun titolare, purché non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi, non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli operatori confinanti, non comportino problemi di traffico e di viabilità, non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato, garantiscano il rispetto delle esigenze di igiene e degli spazi sufficienti per il transito dei pedoni e dei mezzi di sicurezza.

6) Gli ampliamenti di cui al precedente comma sono rilasciati al titolare dell'attività sia anche esso l'affittuario e vengono meno a seguito di rinuncia, cessazione dell'attività, cessione del ramo d'azienda e/o scadenza del contratto d'affitto.

7) Il concessionario dell'ampliamento di cui sopra sarà soggetto alla relativa maggiorazione del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico, calcolato in base alle tariffe di cui al Titolo III in proporzione alla superficie concessa.

Articolo 38 – Disponibilità dei posteggi

1) Il Comune, visto il Regolamento Regionale 6/R del 9 novembre 2015 per il rilascio delle concessioni in scadenza o, previo accertamento da parte dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, dopo aver soddisfatto le domande di miglioria presentate dagli operatori aventi diritto, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo A) di cui al successivo art. 16 e delle relative concessioni secondo le procedure previste dal presente Regolamento in armonia col Regolamento comunale adottato ai sensi della Legge 160/2019.

2) La disposizione del comma 1 non si applica alle manifestazioni ultramensili (es. Fiera di San Vito) rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata per ogni singola manifestazione; le relative concessioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

3) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.G.R. n. 17-2384 del 9/11/2015, il Comune garantisce al concessionario l'assegnazione del posteggio per 12 anni per il commercio su area pubblica in occasione di fiere anche se, per esigenze organizzative, non è prevista la concessione decennale.

4) Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da pubblicare all'Albo Pretorio on-line del Comune di Omegna, in armonia con le disposizioni di cui al Regolamento comunale adottato ai sensi della Legge 160/2019, deve contenere:

- a) l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- b) l'elenco dei posteggi disponibili;
- c) il numero che li identifica;
- d) l'esatta collocazione di ciascuno;
- e) le dimensioni e la superficie;

- f) il settore merceologico (salva facoltà di subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, al fine di migliorare il servizio al consumatore);
- g) il termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
- h) l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
- i) il termine non inferiore a 20 giorni dalla comunicazione della graduatoria parziale per la presentazione di controdeduzioni da parte dei soggetti interessati;
- j) il termine non superiore a 15 giorni per la pubblicazione della graduatoria definitiva;
- k) il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- l) il modulo per la presentazione delle istanze con indicazione della documentazione da presentare.

5) Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

6) Non si tiene conto delle domande presentate antecedentemente al primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze dal bando di assegnazione.

7) La procedura deve concludersi entro il termine di 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande fissato dall'art. 15, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 39 – Subingresso

1) Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi, che deve avvenire ai sensi dell'art. 2556 c.c. o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

2) I contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

3) L'operatore subentrante non può svolgere attività rientrante in un settore merceologico diverso salvo che, in riferimento alla collocazione del posteggio, il cambiamento risponda all'esigenza di omogeneizzazione dei settori di vendita individuati nei mercati. È comunque fatto divieto di estendere l'autorizzazione ad altro settore merceologico.

- 4) Nelle aree mercatali per le quali si è provveduto all'omogeneizzazione dei settori, gli operatori non possono cedere l'attività, per acquisto o affitto d'azienda, a un operatore che commercializza prodotti non annoverati nel settore in cui si trova il posteggio ceduto.
- 5) Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o *mortis causa* dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di Tipo A), il cessionario è tenuto a:
- a) in caso di cessione di proprietà o gestione, per atto tra vivi, inoltrare la comunicazione di subingresso con gli estremi e copia della dichiarazione di rogito e/o dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, non oltre la prima partecipazione al mercato settimanale;
 - b) in caso di cessione per causa di morte, inoltrare la comunicazione di subingresso *mortis causa* allegando documentazione successoria entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento.
- 6) Le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere presentate al Comune sede di posteggio.
- 7) Il subingresso non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito ai sensi degli artt. 59 e seguenti del presente Regolamento.
- 8) In caso di subingresso per trasferimento di ramo d'azienda, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone di cui agli artt. 59 e ss. del presente Regolamento che non risulti ancora versato dal cedente. L'ufficio competente può negare il subentro qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 40 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

- 1) I concessionari di posteggio **non presenti all'ora stabilita dall'art. 32 presente Regolamento (ore 8:00)**, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
- 2) I posteggi resisi vacanti ai sensi del precedente comma e quelli non ancora assegnati in modo continuativo, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
- 3) L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, viene effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sulle aree mercatali, trenta minuti dopo il termine ultimo per l'occupazione dei posteggi assegnati con carattere continuativo (ore 8,30).

- 4) Tale assegnazione è riservata a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9 del Regolamento 6/R.
- 5) Il numero delle presenze maturate è comprovato dal registro tenuto dal competente Ufficio Commercio e Attività Produttive che predispone apposita graduatoria, aggiornata a cadenza settimanale, sulla base della quale si procederà all'assegnazione in spunta.
- 6) Tale graduatoria, predisposta per ciascun mercato e differenziata sulla base del settore di vendita, non è soggetta a scadenza temporale.
- 7) Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, come disposto nell'articolo 10 del D.P.R. 9/11/2015 n. 6/R.
- 8) Il numero di presenze acquisite viene azzerato causa rilascio autorizzazione di Tipo A) e assegnazione in concessione di posteggio fisso a seguito di partecipazione a bando ovvero in caso di cessione del ramo d'azienda relativo all'autorizzazione (di Tipo A o B) con la quale sono state maturate; le presenze in spunta non possono essere monetizzate, cioè cedute separatamente dal relativo ramo d'azienda.
- 9) Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
- 10) Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
- 11) Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore mercatale non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
- 12) Non è consentito a una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui; è però consentito al titolare di più autorizzazioni che si serva di collaboratori o coadiuvatori risultanti dalla visura camerale, di concorrere all'assegnazione di più posteggi purché con titoli diversi e diversi preposti.
- 13) Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino a un massimo di due posteggi nel caso di mercato fino a trenta posteggi e

fino ad un massimo di tre posteggi nel caso di mercato con oltre trenta posteggi. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.

14) I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito all'art. 32 del presente Regolamento (ore 8:00) mentre gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione (ore 9:00), fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 34.

15) Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

16) La presenza di cui al comma precedente, tuttavia, non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio ovvero nel caso in cui il banco non sia presidiato dal titolare o sostituto o delegato. Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato e adibito alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali corrispondenti all'autorizzazione amministrativa presentata per l'effettuazione della spunta.

17) L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla progressiva digitalizzazione del servizio, per quanto possibile, in armonia con le disposizioni regionali e statali nonché con le esigenze operative dei funzionari addetti alla gestione del mercato.

Articolo 41 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1) In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura dell'Ufficio competente un elenco degli operatori titolari di posteggio fisso che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati a esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2) A parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3) L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere dalle dimensioni o dalla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle categorie merceologiche autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza ed evitare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività e al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 42 – Registro degli operatori sul mercato

- 1) Sono istituiti presso il Comune appositi registri pubblici, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
- 2) L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi è tenuto presso l'Ufficio Commercio e Attività Produttive perché gli operatori e chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
- 3) Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) la tipologia merceologica consentita;
 - c) gli estremi dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica;
 - d) le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata.
- 4) Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 43 – Modalità di registrazione

- 1) Il personale preposto alla vigilanza provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito.
- 2) Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 mesi, ovvero 17 giornate, più periodo di ferie pari a 30 giorni nell'anno solare, corrispondenti a 5 giornate di mercato, decadono dalla concessione del posteggio
- 3) Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare ecc.), indisponibilità dell'azienda per provvedimento del giudice e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
- 4) In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, purché non oltre 1 mese dall'inizio dell'assenza.

- 5) L'eventuale comunicazione d'assenza per i motivi di cui ai commi precedenti, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- 6) Poiché il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può essere diverso dal titolare dell'autorizzazione (dipendente, coadiutore, sostituto a titolo temporaneo in casi eccezionali) l'Ufficio competente dispone la registrazione di presenze e assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente è registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
- 7) Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a 4 mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
- 8) Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
- 9) Fermo quanto disposto dal precedente art. 24, nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività o venga mantenuto nel giorno festivo, nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre e in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 114/98, non verranno computate le presenze e le assenze degli operatori ai fini delle graduatorie di anzianità e decadenza dalla concessione di posteggio.
- 10) In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, il Comune può valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 44 – Decadenza della concessione di posteggio

- 1) Il personale preposto alla vigilanza, provvede al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 42.
- 2) Accertato il mancato utilizzo del posteggio oltre i limiti previsti dall'art. 43 comma 2, l'Ufficio Commercio e Attività Produttive provvederà a comunicare la decadenza della concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), previa notifica di lettera di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.
- 3) Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 45 – Revoca del posteggio per pubblico interesse

- 1) Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi vacanti;
 - b) se tecnicamente possibile con istituzione di nuovo posteggio nell'area di mercato;
 - c) in un'altra area del territorio comunale compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, previa istituzione dello stesso.

Articolo 46 – Scadenza e rinuncia alla concessione del posteggio

- 1) La concessione cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare, salvo rinnovo ai sensi del precedente art. 35.
- 2) La rinuncia è sempre consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IV – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 47 – Obblighi dei venditori

- 1) I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, limitatamente alla superficie concessa e sono tenuti a lasciare liberi da ogni ingombro i passaggi per il pubblico. È vietato parcheggiare i mezzi per lo scarico e carico della merce nei passaggi per il pubblico, un'ora dopo l'inizio e un'ora prima del termine del mercato. Ogni posteggio può essere occupato esclusivamente da un solo operatore; il posteggio non può essere pertanto condiviso.
- 2) I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori, ove presenti o ben imballati nella sede di posteggio o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
- 3) I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza, l'originale dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
- 4) Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 5) I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità, qualità e provenienza dei prodotti.
- 6) Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico, deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro e inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
- 7) È vietato bandire, contrattare, informare con altoparlanti o altri mezzi fonici.

Articolo 48 – Attrezzature di vendita

- 1) Le tende a protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, di non oltre cm. 50, a condizione che sia consentito il transito dei mezzi degli altri operatori e dei mezzi di soccorso. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura non dovrà sporgere oltre la superficie del posteggio concesso.
- 2) Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere animali sul banco di vendita.
- 3) È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
- 4) Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita supporti su vinile, su nastro o supporto fisico digitale e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di amplificazione e diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.

Articolo 49 – Collocamento delle derrate

- 1) Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.
- 2) Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo. I banchi devono avere caratteristiche conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare metri 1,5 dal suolo.

Articolo 50 – Divieti di vendita

- 1) È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 2) Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non idonee al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie ovvero i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nel settore merceologico di riferimento.

- 3) A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.
- 4) In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
- 5) È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e s.m.i.
- 6) La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo Regolamento di attuazione n. 382/80 e s.m.i.

Articolo 51 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1) Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali che dovranno essere posti in vendita, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
- 2) È vietato indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati
- 3) La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Servizio veterinario competente.

Articolo 52 – Danneggiamento degli impianti del mercato

- 1) Gli esercenti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato e in modo particolare il suolo né i condotti fognari.
- 2) È altresì fatto divieto di depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio a esse adiacenti; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento
- 3) È altresì onere dei venditori ambulanti provvedere, al termine del mercato, alla pulizia del proprio posteggio, depositando i rifiuti nelle apposite aree attrezzate, ove previste o, in mancanza, ben imballati nella sede di posteggio, secondo le indicazioni dei competenti Uffici Comunali, anche riguardo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 53 – Utilizzo dell'energia elettrica e di bombole a gas

- 1) È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- 2) Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio e dichiarazioni di impegno all'utilizzo conforme alle indicazioni di cui al presente comma.

Articolo 54 – Furti, danneggiamenti e incendi

- 1) L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE V – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 55 – Preposti alla vigilanza

- 1) Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Servizio di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale
- 2) In particolare, spetta al personale dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive, col supporto degli agenti di Polizia Locale:
 - a) sovrintendere alle operazioni di predisposizione e smontaggio delle attrezzature nei giorni di svolgimento dei mercati e/o fiere;
 - b) gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti liberi;
 - c) rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - d) far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi ecc.)
 - e) far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 56 – Delegato di mercato

- 1) Per ogni area di mercato, gli esercenti titolari di concessione di posteggio fisso, possono eleggere delegati per ciascun mercato, almeno uno per ciascun settore merceologico.
- 2) È compito degli ambulanti comunicare al Comune i nominativi degli eletti.
- 3) I delegati hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente Regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresentano le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione e la volontà degli operatori titolari di posto fisso con riferimento agli spostamenti del mercato in occasione di eventi e manifestazioni e per quanto concerne tutte le varie problematiche riguardanti i vari mercati.
- 4) Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - a) uno stesso operatore non può essere eletto delegato in più aree di mercato comunali;
 - b) la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di cui sopra;

- c) in caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area previa comunicazione al Comune.

Articolo 57 – Vigilanza dell'attività svolta dai produttori agricoli

- 1) Al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto, ai sensi degli indirizzi regionali, l'Amministrazione Comunale può prevedere la costituzione di una Commissione di vigilanza.

TITOLO III
CANONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI
INTRODUZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE

Articolo 58 – Oggetto e presupposti del canone

- 1) Ai sensi dell'art. 1 commi 837-845, Legge 160/2019, è introdotto il nuovo canone patrimoniale dovuto per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come individuati nel Titolo I del presente Regolamento.
- 2) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie occupata.

Articolo 59 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

- 1) Per le occupazioni relative ai titolari di posteggio fisso, il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alle aree individuate all'art. 6 del presente Regolamento, alla superficie occupata e alla tipologia.
- 2) Per le occupazioni relative agli operatori commerciali in spunta, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera determinata con Deliberazione di Giunta Comunale in relazione alle aree individuate all'art. 6 del presente Regolamento, alla superficie occupata e alla tipologia.
- 3) Le tariffe individuate ai sensi delle disposizioni precedenti, risultanti in base alle riduzioni praticate, sono arrotondate per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 € e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 €.
- 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 838 della Legge 160/2019, l'applicazione delle tariffe per le occupazioni finalizzate al commercio su area pubblica sostituisce e comprende i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 Legge 147/2013.

Articolo 60 – Ulteriori disposizioni, riduzioni e maggiorazioni

- 1) Le tariffe di cui al precedente articolo vengono ulteriormente ridotte nella misura del 50% a favore della categoria dei produttori agricoli.
- 2) Le tariffe di cui al precedente articolo, tenuto altresì conto della riduzione prevista al precedente comma del presente articolo, vengono ulteriormente ridotte del 50% per i mercati rionali che si tengono nelle zone periferiche del Comune di Omegna, così come individuati all'art. 6 del presente Regolamento.
- 3) Per quanto riguarda i mercati organizzati in occasione della festa di San Vito, l'ammontare del canone è determinato tenendo conto della Convenzione in essere tra l'ente organizzatore e il Comune di Omegna.
- 4) Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati e mercatini ultramensili e/o stagionali di cui agli artt. 6 comma 7 e 23 e ss. del presente Regolamento, l'ammontare del canone è determinato tenendo conto della Convenzione in essere tra l'ente promotore e il Comune di Omegna, come determinato dalla Deliberazione dell'organo collegiale competente.

Articolo 61 – Versamento del canone

- 1) Il canone di occupazione annuale dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso può essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero, in caso di rateazione, secondo le indicazioni ed entro le scadenze di cui al successivo art. 67.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione in un'unica rata.
- 3) Per le occupazioni annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 4) Il versamento del canone va effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 5) Il versamento del canone dovuto dagli spuntasti deve essere effettuato al momento della assegnazione del posteggio attraverso le modalità di cui al precedente comma.

Articolo 62 – Subingresso, cessazione, rinnovo, rinuncia e decadenza

- 1) Per quanto concerne i profili del canone incidenti sulla disciplina del subingresso nella concessione, della cessazione, del rinnovo e della decadenza della concessione nonché

della rinuncia alla stessa, nel presente titolo non espressamente previsti, si fa rinvio alle disposizioni contenute agli artt. 39 e ss. del presente Regolamento.

Articolo 63 – Decadenza per mancato pagamento del canone

- 1) Fermo quanto disposto dall'art. 45 del presente Regolamento, il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza della concessione nonché la revoca dell'autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento da parte del competente Ufficio.
- 2) L'Ufficio competente comunica al soggetto tenuto al pagamento, gli importi scaduti in base alle modalità di cui al successivo art. 66, avvisandolo che, in difetto di pagamento nei termini ivi indicati, sarà decaduto dalla concessione.
- 3) In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare e, in difetto, la stessa si considera abusiva ai sensi del successivo articolo.
- 4) La decadenza di cui al presente articolo non dà diritto alla restituzione del canone versato.

Articolo 64 – Occupazioni abusive

- 1) Sono considerate abusive le occupazioni:
 - a) prive della concessione comunale;
 - b) effettuate in violazione delle disposizioni e prescrizioni dell'atto concessorio;
 - c) eccedenti rispetto alla superficie indicata nell'atto concessorio;
 - d) protratte oltre la scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la revoca, la rinuncia e la decadenza.
- 2) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui all'art 1, comma 179, Legge 296/2006, comportano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui ai successivi commi 3 e 4;

- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quello dell'indennità né superiore al doppio, in base alle modalità di cui al successivo comma 6;
- c) le sanzioni previste dagli artt. 20, commi 4 e 5 e 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992;

3) L'indennità per la superficie abusivamente occupata corrisponde al canone che sarebbe stato dovuto nel caso in cui l'occupazione fosse stata regolarmente concessa, aumentato del 50%.

4) Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a 30 giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

5) In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetto, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c).

6) Ogni occupante abusivo – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – è obbligato in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati (ove la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada)

7) Il verbale di accertamento delle occupazioni abusive costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2.

8) Fuori dei casi di contestazione immediata l'Ufficio competente procede alla notifica della contestazione della violazione ai sensi della Legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 Legge 160/2019, l'Ufficio competente procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute ivi comprese le somme previste nell'ordinanza/ingiunzione di cui all'art. 18 Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 65 – Maggiorazioni e indennità

1) L'omesso, il ritardato o parziale versamento del canone alle scadenze stabilite, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a

titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di avviso nei modi e nei termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160/2019.

2) L'omesso versamento dell'importo di cui al suddetto avviso comporta la decadenza della concessione ai sensi del precedente art. 63, fermo restando la applicazione del canone dovuto per il periodo precedente al verificarsi della decadenza.

3) Sulle somme dovute a titolo di canone o indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 66 – Rateazioni

1) Per le somme dovute a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 61 comma 1, il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento secondo le seguenti modalità:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili di pari importo;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili di pari importo;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili di pari importo;
- e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili di parti importo;
- f) oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili di pari importo.

2) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone, è concessa la ripartizione del pagamento, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) oltre € 3.000,00 da 13 a 24 rate mensili.

3) Le rate mensili nelle quali il pagamento viene dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4) In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, in seguito a espresso sollecito rimasto inesitato, il debitore decade dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5) In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo fino a un massimo di 24 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al comma 3.

Articolo 67 – Rimborsi e acconti

1) I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, che le somme versate e non dovute siano trattenute in acconto sul pagamento relativo alla annualità a venire, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato che il versamento non era dovuto.

2) Gli stessi soggetti, nelle medesime circostanze, possono altresì chiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3) Il rimborso del canone ai sensi del comma precedente è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda, unitamente agli interessi legali calcolati al tasso legale.

4) Il Comune può, per particolari motivi esplicitati nel provvedimento emesso al termine della procedura instaurata a seguito dell'istanza di cui sopra, applicare alternativamente il rimborso e o la trattenuta in acconto.

Articolo 68 – Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone sono attribuite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 – Sanzioni

- 1) Fermo restando quanto previsto agli articoli 45, 64, 65 e 66 del presente Regolamento, chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione pecuniaria da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
- 2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche previsti dal presente Regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 commi 15 e 16, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98.
- 3) In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4) Per i casi non espressamente disciplinati, le altre violazioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla stessa Autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 70 – Norme finali e transitorie

- 1) Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 71 – Trattamento dei dati personali

1) I dati acquisiti, relativamente all'esercizio del commercio su area pubblica e all'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, sono trattati nel rispetto del Reg. 679/2016/UE.

Articolo 72 – Abrogazione delle precedenti disposizioni

1) L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di competenza del Comune.